

Articolo 1 Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "PESCARA MULTISERVICE S.R.L." (in seguito denominata "Società"), anche ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D.Lgs. n.18 Agosto 2000 n.267, così come modificato dall'Art.14 del Decreto Legge 30 Settembre 2003 n.269, convertito in legge 24 novembre 2003 n.326 e degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del Codice Civile".

2. Anche ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000:

- la società è a capitale interamente pubblico;
- il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Pescara, in qualità di socio unico;
- l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- la società svolge la propria attività esclusivamente per l'Ente pubblico che la controlla;
- la partecipazione al capitale sociale è incedibile.

3. La società realizza oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 2 Oggetto

1. La società ha per oggetto, su affidamento diretto del Comune di Pescara in "house providing", la produzione di un servizio di interesse generale attraverso la gestione:

- dei parcheggi pubblici attivi e da attivare in varie zone della città di Pescara, e dei servizi accessori al servizio principale (car sharing, bike sharing) compresa la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture quali parcheggi, stazioni di attesa e di fermata, strutture di arredo urbano con impianti pubblicitari;
- di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia;
- degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL), dei sistemi di controllo e delle limitazioni nell'ambito del territorio comunale e inoltre il rilascio e ritiro permessi, autorizzazioni e contrassegni secondo le indicazioni del Comune.

2. La società su affidamento diretto del Comune di Pescara in "house providing", potrà altresì gestire:

- i servizi di pulizia, custodia e guardiania di immobili;
- i servizi di manutenzione delle fontane cittadine;
- il servizio di allestimento e montaggio palchi;
- il servizio di rimozione forzata degli autoveicoli;
- il servizio di rilascio di autorizzazioni per i passi carrabili;
- i servizi operativi connessi alla realizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;

- i servizi di refezione scolastica, compresa la pulizia dei locali accessori;
- la gestione degli impianti sportivi comunali;
- l'apertura e chiusura dei mercati comunali;
- i servizi di facility management (es. logistica, movimentazione interna, facchinaggio e piccoli trasporti, minuta manutenzione);
- la manutenzione stradale;
- la gestione del verde cittadino;
- il servizio di illuminazione votiva, inclusa l'installazione e la manutenzione impiantistica;
- i servizi cimiteriali, di cremazione, di trasporto funebre e i servizi a questi connessi o comunque collegati, tra cui il rilascio e la gestione delle concessioni, la manutenzione, la custodia, la pulizia, la raccolta e l'avvio a smaltimento dei rifiuti cimiteriali, la cura del verde e l'attività amministrativa;
- il servizio di autotrasporto di materiali ed, in generale, di beni residuali o derivanti dall'attività svolta, sia per conto proprio che di terzi.

3. La Società svolge l'attività di gestione amministrativa relativa ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nei limiti delle leggi vigenti.

4. La Società può inoltre espletare, direttamente e indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie e le attività di diritto privato utili ai propri fini.

5. La Società può, ove consentito dalla legge e dal presente statuto, assumere direttamente e indirettamente, ma comunque non nei confronti del pubblico, partecipazioni e interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto e/o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

6. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto di divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto.

E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle leggi 12/1979, 1966/1939, 1815/1939 e ai Decreti Legislativi 385/1993 e 58/1998.

E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui al presente statuto.

Articolo 3

Sede

La società ha sede nel Comune di Pescara.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata sino al trentuno (31) dicembre duemilatrentacinque (2035) salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dalla società ai sensi di legge.

Articolo 5

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro ventimila (€20.000,00).
2. Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costituente mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione.
3. L'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile e dal presente Statuto.
5. La società potrà acquisire dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e tra i soci.

Articolo 6

Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

Articolo 7 Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico Socio

1. Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.
2. L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.
3. Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 8

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Pescara negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura amministratori, presso la sezione del registro delle imprese all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c.
2. Il Comune unico socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.
3. Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Comune, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Comune socio unico e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni "svantaggiose" per essa società, purché il Comune unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi

compensativi", diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

4. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

5. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

6. L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Comune stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

7. I finanziamenti soci effettuati dal Comune unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.

Articolo 9

Soggezione ad attività di indirizzo e vigilanza strategico

1. La società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza strategico da parte del Comune di Pescara.

2. Tale attività è esercitata da parte di un Comitato composto da tre componenti nominati dal Sindaco su designazione del Consiglio Comunale. La composizione del Comitato deve rispettare i diritti della minoranza mediante la partecipazione di un suo componente, gli altri due componenti faranno parte della maggioranza consiliare.

3. L'atto di nomina individuerà le modalità e termini di esecuzione dell'attività che dovrà essere a titolo gratuito con il rimborso solo delle spese.

4. Il Comitato esplica le sue funzioni con esclusivo riferimento agli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale.

5. Il Comitato cessa la sua attività dal momento dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento sul controllo analogo delle società in house providing.

Articolo 10

Esercizio del controllo analogo

1. Il Comune di Pescara, quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi. L'organo amministrativo sottoporà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo del Comune di Pescara, il quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Pescara in sede di Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione e/o altro atto di indirizzo pro-

grammatorio. Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

2. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, il Comune di Pescara per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall' Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Pescara.

3. La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda di cui all'art. 12, comma 2, lettera h), e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, al Comune di Pescara ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto. Il Comune di Pescara esercita nei confronti della società un controllo in termini di

- INDIRIZZO, attraverso:

- la previsione della nuova forma di gestione di ogni singolo servizio nello Statuto dell'Ente

- Il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere. Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate ed uscite monetarie con relativa tempistica.

Il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia da documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso

- Le attività ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Soci

- PROGRAMMAZIONE, attraverso la redazione di un Piano Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il totale aziendale, contenente:

- La declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale

- Le linee guida per il piano di marketing e comunicazione

- La previsione degli investimenti

- La previsione del conto economico, aggiornabile con cadenza corredata dei principali indici di struttura economica stimati

- La previsione finanziaria della gestione

- La misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa obiettivi fisici, di qua-

lità, economici e finanziari (Piano del Controllo).

- VIGILANZA, attraverso l'attività Ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei Soci

- CONTROLLO SPECIFICO, attraverso l'istituzione o l'individuazione di un settore del Comune di Pescara che funga da organo di controllo e che interpreti il Piano Industriale ed i singoli Contratti di Servizio come obiettivi da raggiungere. Il controllo dovrà altresì svolgersi riguardo alla legittimità amministrativa degli impegni assunti dalla società derivanti da delega specifica o generica da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale organo di controllo dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni agli aspetti programmatici, qualitativi, quantitativi e di dipendenza funzionale derivanti dal presente Statuto, dai Contratti di Servizio e dal Piano Industriale.

4. Eventuali Regolamenti per il controllo delle Società partecipate emanati dal Socio Unico Comune di Pescara saranno immediatamente resi esecutivi anche apportando, ove necessario, eventuali variazioni statutarie.

TITOLO II ORGANI DELLA SOCIETA' ED ORGANIZZAZIONE

Articolo 11

Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- Assemblea dei soci;
- L'Organo di amministrazione;
- Il Revisore unico

Articolo 12

Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

2. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 13 Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art.2479, secondo comma, del Codice Civile.

2. Sono competenze esclusive dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;
 - b) la nomina e la revoca dell'Amministratore unico
 - c) la nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore Unico, che non siano direttamente nominati dal Comune di Pescara;
 - d) deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
 - e) nomina, sostituzione e revoca dell'eventuale Direttore Generale, qualora non vi abbia provveduto direttamente il Comune di Pescara.
- Chi provvede alla nomina determinerà le funzioni, le attribuzioni e le facoltà;
- f) le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto;
 - g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:

- h) approvazione, entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Pescara, del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché della pianta organica del personale prevista, e del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale e dallo stato patrimoniale previsto al termine dell'esercizio di previsione, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali;
- i) aumento o riduzione del capitale sociale;
- l) emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;
- m) determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e ai Sindaci (o Revisore unico);
- n) acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovenale a favore di terzi;
- o) acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- p) limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;
- q) decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;
- r) argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongano all'assemblea — fallimento, concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, amministrazione straordinaria. Ai sensi dell'Art.2364, n.5 del c.c., l'Assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:
- Approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte del Socio;
 - Approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;
 - Investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;
 - Affitto, cessione e dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati;
 - Nuova costituzione di Società partecipate
 - Tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 9 del presente Statuto, di cui ha responsabilità in vigilando.
3. Il socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

Articolo 14

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.
3. L'assemblea è convocata entro il mese successivo a quello in cui intervie-

ne l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Pescara per l'approvazione sia del piano programma della gestione e degli investimenti che del bilancio preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 12, comma 2, lettera h), del presente statuto.

4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

5. L'assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15 Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o in sua assenza da persona designata dal socio unico.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 16 Deleghe

1. Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Il rappresentante deve far parte degli organi istituzionali del Comune di Pescara, salvi i vincoli imposti dalle legge. La delega deve avere carattere eventuale e straordinario e deve essere dettagliatamente motivata.

2. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 17 Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a nor-

ma del precedente articolo 14, comma 2.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18

Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

Articolo 19 Modalità di amministrazione

1. La Società è amministrata da un amministratore unico.

Articolo 20 Disposizioni generali

1. L'amministratore unico può non essere socio.

2. Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;

b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

c) si trovino nelle condizioni di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 e abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui al D. Lgs. n. 175/16.

3. L'amministratore unico dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, comunque con il termine finale che coincida con l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed è rinominabile.

4. La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; la cessazione dell'amministratore per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.

5. Il compenso dell'amministratore unico è stabilito dal Socio (Soci) che determina (determinano) un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, nelle modalità che verranno specificate con apposita decisione, secondo le previsioni di legge.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

6. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso provvederà all'attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. E' esclusa la carica di Vice Presidente la cui nomina, comunque, è prevista esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi

aggiuntivi.

7. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 21

Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

1. L'organo amministrativo, salvo quanto di competenza della Assemblea e salvo quanto di competenza del Socio, è investito dei poteri per l'amministrazione della Società.

2. La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta contestualmente all'Amministratore Unico ed, in sua assenza e se nominato al Direttore Generale.

3. L'Amministratore Unico redige, in base agli indirizzi determinati con decisione del Comune di Pescara, il Piano Programma, il Bilancio di previsione e tutti gli altri documenti programmatici da sottoporre allo stesso ed all'Assemblea.

4. Il Piano Programma costituisce lo strumento programmatico generale con il quale la Società, in base agli indirizzi determinati dal Comune di Pescara, individua gli obiettivi da perseguire ed è formato quantomeno dai documenti richiamati dal precedente art. 12, comma 2, lettera h) con i vincoli di subordinazione al controllo analogo di cui al precedente articolo 9.

5. Il Piano Programma deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell'andamento dell'attività.

Articolo 22

Organizzazione

1. L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di Pescara regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti.

Articolo 23 Organo di controllo

La società nomina un organo di controllo monocratico in persona di un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia; il sindaco è nominato dal socio mediante avviso pubblico e selezione per i titoli. L'organo di controllo viene nominato dai soci. Resta in carica tre esercizi e scade alla data della decisione del socio di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica. L'organo di controllo è rieleggibile. Si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

TITOLO III BILANCIO E UTILI

Articolo 24

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano l'1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno attribuiti al Socio, salvo diversa decisione dell'Assem-

blea.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
 - a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
 - b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Comune di Pescara;
 - c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;
 - d) per le altre cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando, se non nominati dal Comune di Pescara:
 - il numero dei liquidatori;
 - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - a chi spetta la rappresentanza della società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 26 Foro competente

1. Foro competente in caso di controversie è quello di Pescara.

Articolo 27

Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).
Firmato in calce e a margine: Benedetto Gasbarro; Gianluca Fusco Notaio (impronta del Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante MUI.